

*Regione Siciliana***Fondo Pensioni Sicilia**

Servizio 4 – Investimenti e Prestiti
Viale Regione Siciliana 2246 - 90135 Palermo
E mail: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
servizio.prestiti@regione.sicilia.it
PEC: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it

Prot. N. 38154

RISPOSTA A NOTA n.

DEL

Palermo 01.12.2016

OGGETTO: Procedure amministrative presso il Fondo Pensioni Sicilia per le cessioni del TFS ammissibili a seguito delle modifiche normative apportate all'art. 1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180, dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011

Al Fondo Pensioni Sicilia

Servizio 3 – Buonuscita, Riscatti e Ricongiunzioni

Sede

e p.c.

Al Presidente dell' ABI (Associazione Bancaria Italiana)

Piazza del Gesù, 49 (Palazzo Altieri) - 00186 - Roma

Al Presidente dell' UFI (Unione Finanziarie Italiane)

Via Giovanni Severano, 24 - 00161 Roma

Al Presidente dell' ASSOFIN (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare)

Via Toti n. 4 - 20122 - Milano

Al Presidente dell' AFIN (Associazione Finanziarie Italiane)

Piazza del Duomo n. 20 - Milano

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di patronato

Ai C.A.F.

Loro sedi**TRASMESSA TRAMITE PEC E MAIL AGLI INDIRIZZI**

abi@abi.it
abi@pec.abi.it
info@pec.unionfin.it
info@unionfin.it
assofin@pec.assofin.eu
mailbox@assofin.com
afin@mypec.eu
info@afin.it

L'art. 15 della Legge Regionale siciliana n. 6/2009, con l'intento di riformare in modo sostanziale la gestione del sistema previdenziale dei dipendenti della Regione Siciliana, ha istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.r. 21/86.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 15 della richiamata Legge Regionale n. 6/2009, con la cessazione del rapporto lavorativo, il Fondo Pensioni Sicilia è tenuto all'erogazione della buonuscita (TFS comunque denominato) in favore del personale regionale, rientrando in tale regime, che ha diritto alla prestazione, ponendo a carico del bilancio della Regione Siciliana la relativa copertura finanziaria che si realizza mediante appositi trasferimenti verso l'Ente pagatore.

Con D.L. n. 225 del 2010 è stato modificato l'art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950, relativo alla inalienabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, che, nella sua stesura, dispone che *"fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti"*.

A seguito dell'intervento legislativo, è stata confermata l'incedibilità dell'indennità buonuscita, dell'indennità di anzianità, o dell'indennità premio di servizio (comunque denominate Trattamento di Fine Servizio o TFS) fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale.

Dalla lettura della norma si deduce, per converso, la cedibilità di detti trattamenti nel periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione agli aventi diritto.

Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato è stata emanata la circolare n. 12 del 28 giugno 2011, dell'INPS ex Gestione INPDAP che detta direttive agli uffici sull'iter procedimentale.

Con riguardo alla situazione dei dipendenti della Regione Siciliana, per le cessioni del TFS il debitore ceduto, ovvero, l'istituto erogante la prestazione di TFS, è il Fondo Pensioni Sicilia, in virtù del richiamato art. 15, comma 8, della L.R. n. 6/2009.

Per l'effetto del rinvio dinamico alla legislazione nazionale operato dal legislatore regionale siciliano in materia di trattamento giuridico del proprio personale, alla categoria dei dipendenti della Regione Siciliana, relativamente alla cessione del credito del TFS, possono essere estese le stesse regole e modalità di esercizio del diritto spettante ai dipendenti civili dello Stato.

Analogamente a quanto già diramato dall'INPS ex Gestione INPDAP in ordine alla regolamentazione della materia inerente le cessioni del credito del TFS, con la presente nota si forniscono le occorrenti indicazioni sugli adempimenti posti a carico dei soggetti cessionari ed apposite istruzioni agli uffici competenti sull'iter procedimentale da seguire presso il Fondo Pensioni Sicilia.

1) ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI CESSIONARI

La cessione del credito del TFS, è riconducibile al contratto della cessione di credito normato dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile.

Nel caso specifico, la cessione del credito del TFS, in cui l'ente previdenziale acquisisce il ruolo di debitore ceduto, può realizzarsi nell'ambito di un rapporto di natura commerciale nel quale il cessionario svolge una attività di intermediazione creditizia ai sensi del T.U. Bancario (D.lgs. n. 385/1993 come modificato dal D.lgs n. 72/2016).

Gli intermediari finanziari individuati nel T.U. Bancario (D.lgs. n. 385/1993 come modificato dal D.lgs n. 72/2016), ai fini dell'accettazione della cessione del credito da parte del Fondo Pensioni Sicilia (debitore ceduto), devono richiedere l'**accreditamento** presso l'Ente presentando allo stesso apposita richiesta.

Quel che rileva ai fini dell'adempimento richiesto da questo Ente non è tanto il contenuto del singolo negozio stipulato fra cedente e cessionario, riguardo al quale l'autonomia privata non incontra alcun limite, bensì l'attività posta in essere dal cessionario che, qualora ricorrano le condizioni di un esercizio professionale, in modo organizzato e sistematico, di attività di cessione di crediti, per espressa previsione normativa, viene a rivestire natura di "attività finanziaria", soggetta, in quanto tale, ad autorizzazione amministrativa a tutela dell'interesse collettivo.

Per l'accreditamento i soggetti interessati devono presentare al Fondo Pensioni Sicilia apposita istanza, secondo lo schema pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, indicando i seguenti dati obbligatori:

- 1) ragione sociale ed indirizzo della sede legale;
- 2) numero di iscrizione UIC o codice ABI;
- 3) Codice Fiscale e Partita IVA;
- 4) nominativo del rappresentante legale;
- 5) nominativo del funzionario preposto ai rapporti con l'Istituto, indicando relativo riferimento telefonico, fax ed e-mail;

La domanda di accreditamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Banca con firma autenticata e poi trasmessa, tramite POSTA PRIORITARIA, presso la sede del Fondo Pensioni Sicilia al seguente indirizzo:

Fondo Pensioni Sicilia - Viale Regione Siciliana 2246 - 90135 Palermo

Unitamente alla richiesta deve essere presentata la seguente documentazione:

- Atto costitutivo;
- Statuto;
- Visura camerale;
- Certificato di iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
- Autocertificazione della composizione del nucleo familiare per la richiesta dell'informativa antimafia relativa ai soggetti individuati dai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. .

Accertata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, questo Ente procederà ad accreditare il richiedente Banca nel proprio archivio degli intermediari finanziari accreditati.

2) PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER LA CESSIONE DEL CREDITO DEL TFS

Può essere oggetto di cessione a terzi l'importo netto del TFS maturato dall'iscritto detratti eventuali debiti nei confronti del Fondo Pensioni Sicilia, dell'Amministrazione Regionale, dell'Erario o verso terzi che siano conosciuti prima della notifica della cessione.

La norma in oggetto è applicabile ai contratti di cessione stipulati a far data dal 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della Legge n. 10/2011).

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 180 del 1950, i contratti di cessione stipulati prima del collocamento a riposo o della cessazione del rapporto lavorativo sono nulli e, pertanto, improduttivi di qualsiasi effetto giuridico.

Qualora pervengano all'Ente notifiche di contratti di cessione stipulati in costanza del rapporto lavorativo o, comunque, prima della cessazione del rapporto, il Servizio 3 del FPS "*Buonuscita, riscatti e ricongiunzioni*", competente in materia di liquidazione del TFS, opportunamente, provvederà a dare comunicazione, a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, sia all'iscritto che al cessionario, della sussistenza di tale nullità, al fine di dare certezza nei rapporti con il cedente ed il cessionario.

Ai fini dell'accettazione della cessione del credito da parte di questo Ente per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., stante la valenza pubblicistica dell'istituto del TFS, è necessario che le notifiche dei contratti al debitore ceduto siano effettuate successivamente all'avvenuto accreditamento dell'Istituto di Credito.

Prima della stipula del contratto di cessione, l'interessato deve richiedere al Fondo Pensioni Sicilia (debitore ceduto deputato al pagamento del TFS) il rilascio di una "*comunicazione di cedibilità*" contenente la certificazione del credito cedibile.

Per la suddetta quantificazione dell'importo cedibile del TFS l'interessato deve produrre la richiesta indirizzandola al Servizio 3 del FPS che provvederà al rilascio dell'apposita certificazione.

La richiesta può essere presentata mediante l'apposito modulo disponibile nel sito internet dell'Ente e deve in ogni caso recare oltre ai dati anagrafici, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, l'ultima amministrazione di servizio, la data e la firma dell'interessato.

Con riguardo all'invio della domanda di quantificazione del TFS da parte del beneficiario, a differenza di quanto è previsto per l'INPS, nel caso del Fondo Pensioni Sicilia non sono stati attivati appositi canali telematici, per cui, qualora il contratto di cessione venga notificato all'Ente senza essere stato preceduto da una istanza di quantificazione, è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione delle parti nel contratto di cessione.

Il Servizio 3 del FPS, prima del rilascio della certificazione, deve verificare l'effettiva avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.

Il credito cedibile viene quantificato dal Servizio 3 del FPS, prendendo l'importo netto del TFS maturato dall'iscritto detratti:

- eventuali debiti nei confronti dell'Istituto che siano conosciuti prima della notifica della cessione;
- le eventuali anticipazioni della buonuscita già percepite dal dipendente nel corso del rapporto lavorativo;
- le eventuali prima e/o seconda rata TFS già erogate dall'Ente;
- gli eventuali vincoli esistenti sul TFS a seguito della concessione dei prestiti di cui all'art. 15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

Una volta quantificata la prestazione cedibile, se essa è di importo superiore ai 10.000,00 euro, il Servizio 3 del FPS dovrà attivare la procedura di verifica di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, " *Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" (controllo Equitalia).

Nel caso in cui dalla verifica emerga una situazione di inadempimento dell'interessato, il relativo debito non può formare oggetto di cessione del TFS e deve essere accantonato.

Nel caso di esito negativo della verifica, la liberatoria va stampata ed allegata alle stampe del calcolo a cura del validatore del Servizio 3 del FPS.

La liberatoria, ove concessa, rappresenta una certificazione con validità di 15 giorni lavorativi, decorsi i quali, ai fini della cessione, l'interessato dovrà richiedere all'Ente una nuova certificazione, fermo rimanendo e fatte salve modifiche e variazioni che potranno verificarsi dal momento del rilascio della certificazione e la data di notifica della cessione del credito.

Se il contratto di cessione del credito viene notificato dopo questo periodo di validità e siano nel frattempo, prima della notifica della cessione, mutate le condizioni in base alle quali era stato certificato il TFS cedibile, ai fini di dare certezza ai rapporti con il cedente ed il cessionario, il Servizio 3 del FPS avrà cura di comunicare, a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC, sia all'interessato che al cessionario, l'esigenza di richiedere una nuova certificazione del TFS cedibile, attenzionando la possibilità che, qualora l'importo abbia subito una riduzione rispetto a quanto in precedenza attestato, il contratto di cessione debba essere modificato.

Le stampe del validatore dovranno essere sottoscritte dal dirigente responsabile del Servizio 3 del FPS, regolarmente protocollate in uscita e consegnate all'interessato.

Su tali stampe andrà riprodotta anche la seguente dicitura:

"Al cessionario verrà erogata la somma netta indicata sul presente documento nei termini di legge per il pagamento all'iscritto, ridotta di eventuali debiti verso l'Istituto e verso l'Agente della riscossione ovvero debiti comunicati prima della notifica della cessione, salvo eventuali rettifiche ai dati giuridici ed economici relativi all'iscritto. La presente certificazione ha la validità di 15 giorni lavorativi, decorsi i quali, ai fini della cessione, l'interessato dovrà richiedere all'Istituto il rilascio di una nuova certificazione attestante l'importo del TFS cedibile".

Al fine di evitare possibili elusioni o violazioni della norma, le certificazioni finalizzate alla cessione del credito del TFS sono rilasciate ai richiedenti in un solo originale ad uso esclusivo della finalità.

I soggetti cessionari, quindi, al fine della valida accettazione della cessione del TFS da parte di questo Ente non potranno accettare la presentazione di copie conformi della certificazione originaria o certificazioni rilasciate per altri usi.

L'Istituto cessionario, verificato che, all'atto della stipula del contratto di cessione del TFS, il pensionato abbia esibito la predetta "comunicazione di cedibilità", notificherà lo stesso a questo Ente (debitore ceduto) tramite PEC o a mezzo raccomandata A/R.

L'ufficio, se necessario, si riserva di fornire con eventuali successive note ulteriori delucidazioni e chiarimenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

Dott. Bernardo Santomauro



IL DIRETTORE

Greco

